



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI
FIRENZE E PER LE PROVINCE DI
PISTOIA E PRATO

Al Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Servizio V – Tutela del Paesaggio
dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Alla Commissione tecnica per le valutazioni
ambientali VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

OGGETTO: Territorio di competenza SABAP per la città metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato – Procedimento di VAS del “Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 - 2027” - Fase di Consultazione sul Rapporto Ambientale di Vas. Consultazione dell’Autorità Competente e dei Soggetti Competenti in materia Ambientale.

Procedimento: Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell’art. 13, c. 5 e dall’art. 14, del D. Lgs.152/2006 sul Rapporto Ambientale e la sintesi non tecnica.

Autorità procedente/proponente: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - MiPAAF - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello Sviluppo rurale.

Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica - MiTE Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V - Procedure di VIA e VAS.

Riferimenti:

- Risposta alla nota pervenuta in data 26/09/2022, acquista agli atti con il Prot. n. 25646 del 30/09/2022;
- Risposta alla nota DG prot. n. 36807 del 12/10/2022, acquista agli atti con il Prot. n. 26941 del 12/10/2022;

TRASMISSIONE PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA.

N. ID: 8063

Facendo seguito alla nota relativa all’aggiornamento sulla procedura VAS citata in oggetto, esaminata la documentazione disponibile all’indirizzo:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037>;

tenuto altresì conto della successiva richiesta di parere da parte della Direzione Generale ABAP, Servizio V di cui al prot. n. 36807 del 12/10/2022 (agli atti prot. n. 26941 del 12/10/2022), questa Soprintendenza ha esaminato il Rapporto Ambientale e la documentazione inerente.

Premesso che - data la natura eminentemente strategica del piano - una valutazione di merito sulla compatibilità delle azioni discendenti dallo stesso, declinate nei progetti che verranno definiti, rispetto ai principi di tutela del patrimonio culturale (inteso come insieme di beni paesaggistici, architettonici e archeologici) presente sul territorio eventualmente interessato non può che essere condotta sulla base dei successivi livelli di attuazione e progettazione e nell’ambito delle procedure che verranno attivate;

in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni:

- a) **si ritiene esaustiva** l’enunciazione dei contenuti degli obiettivi generali e di sostenibilità ambientale, nonché la coerenza con le Strategie Nazionali per lo Sviluppo Sostenibile, come illustrato nell’all.2
- b) **si ritiene esaustiva** la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell’ambiente e alla sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano, tenuto conto che l’ambito territoriale considerato coincide col territorio nazionale.
- c) **si ritiene esaustiva** la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche su scala nazionale, fermo restando il necessario rimando alle successive fasi attuative e progettuali per una più idonea caratterizzazione



dei territori coinvolti nell'attuazione del piano. Come espresso nel RA (pag. 334), per quanto attiene la Regione Toscana, sarà fondamentale fare riferimento al quadro conoscitivo e alla disciplina di piano contenuti nel PIT-PPR. Fin da ora, e per l'ambito territoriale di competenza della Scrivente, si invita a porre la dovuta attenzione anche nelle successive fasi attuative al diffuso e delicato patrimonio culturale presente sul territorio, tra cui segnatamente:

- i beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice, compreso il patrimonio immobiliare pubblico tutelato ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 42/04, che diffusamente è presente anche in aree rurali o comunque esterne ai territori urbanizzati;
- i beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice;
- i siti UNESCO con le loro *Buffer Zone*: il sito seriale "Ville e Giardini medicei" e il sito del Centro Storico di Firenze, per cui si raccomanda di tenere conto della ripermimetrazione della *Core Zone* del 2021;
- i paesaggi rurali storici della Toscana;
- le aree di potenziale archeologico, come rappresentate nei Piani strutturali e nei Piani operativi comunali, anche quando non tutelate ai sensi della Parte II e III del Codice.

Gli elaborati che accompagneranno le future fasi attuative e progettuali dovranno prevedere una adeguata rappresentazione della situazione vincolistica in essere nell'area coinvolta, come sopra indicato, nonché una puntuale caratterizzazione delle sue componenti naturali, morfo-tipologiche e paesaggistiche.

Si prende atto di quanto illustrato al cap. 2.4.4 del RA e nell'allegato 7 – Valutazione di Incidenza Ambientale e si ritiene esaustivo quanto esaminato su scala nazionale.

d) si ritiene esaustiva la considerazione di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano, su scala nazionale.

e) si ritiene esaustiva la considerazione degli obiettivi generali di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri, pertinenti al piano nazionale. Si prende atto del recepimento di quando suggerito dalla Scrivente in sede di trasmissione del contributo tecnico inerente il RPA (ns. nota prot. 8431 del 01/04/2022) relativamente al richiamo al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, alla Convenzione europea del Paesaggio (2000) e alla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (1992). Si accoglie positivamente il congruo richiamo al DM del 10/09/2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". Si prende atto della verifica di coerenza effettuata in sede di RA rispetto a piani e programmi nazionali relativi ai Settori Ambiente ed Energia. Si raccomanda, una volta localizzati gli interventi, di inserire nei futuri documenti di piano e nei bandi un esplicito richiamo alla verifica di coerenza rispetto ai piani regionali operanti nei settori sopra citati e ai piani strutturali e operativi comunali e intercomunali negli ambiti territoriali coinvolti.

f) si ritiene parzialmente esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi, tra gli altri, quelli relativi ai beni materiali, al patrimonio culturale (architettonico, archeologico, paesaggistico) e l'interrelazione tra questi e gli altri fattori ambientali.

Si rileva come il RA individui tra gli interventi che hanno potenziale impatto negativo o molto negativo sul patrimonio culturale e sui beni materiali quelli appartenenti alla categoria "Investimenti" (cfr. par. 9.3 e all. 6).

A parere della Scrivente – ai fini della valutazione dei possibili effetti sul patrimonio culturale, anche derivanti da piani e programmi attuativi e subordinati al piano qui esaminato – nonché della predisposizione di misure di mitigazione e compensazione – appare opportuno esplicitare l'importanza di fattori determinanti quali: la componente percettiva del paesaggio e i rapporti di intervisibilità con i beni culturali; la distanza di nuovi impianti/infrastrutture dai beni culturali; la frequentazione dei siti; l'esplicito richiamo alla possibile presenza di patrimonio archeologico sommerso; la componente morfologica e tipologica delle aree rurali, ecc.

In particolare si coglie l'attenzione che nel RA viene posta al tema dell'agro-fotovoltaico: si condivide l'analisi degli effetti illustrata a pag.331: "Questo ultimo aspetto, risulta potenzialmente conflittuale perché deriva dalle innovazioni tecnologiche applicate alla produzione di energie rinnovabili (di cui anche al PNRR), in particolare la modalità di coltivazione con impianti "agro-fotovoltaici" che compromettono gli aspetti culturali e colturali tradizionali, individuando idonei ambiti potenzialmente convertibili. La valutazione sulle aree compromesse e degradate deve considerare prioritariamente la possibilità del recupero ai fini colturali tradizionali, garantendo il mantenimento anche del sistema di irrigazione storico che ha determinato l'attuale disegno del territorio."

Visto il campo di applicazione delle linee di intervento del piano, si tenga conto di quanto previsto dalla normativa attualmente vigente, in particolare:



- il DL 17/2022 e il DL 77/2021 con l'indicazione delle zone idonee all'installazione degli impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili, dei casi in cui l'installazione è libera o segue procedure semplificate;

- il D.Lgs. 42/04:

- l'art. 143 c.4 lett.b: 4. Il piano può prevedere: b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146;

- l'art. 149 c. 1 lett.b) e c): Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera b) e dell'articolo 156, comma 4, non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

In ragione delle peculiarità sopra evidenziate, si raccomanda pertanto di articolare le successive fasi attuative tenendo conto degli impatti possibili sul patrimonio culturale, compresi i fattori sopra richiamati, anche al fine di individuare le aree effettivamente idonee ad accogliere le trasformazioni previste e le possibili mitigazioni.

g) **si ritiene parzialmente esaustiva** l'indicazione degli indirizzi di riferimento per l'attuazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente (e quindi anche sui beni culturali e sul paesaggio) conseguenti all'attuazione del piano e dei futuri progetti. In particolare si prende atto del richiamo al già citato DM del 10/09/20210 e alle Linee guida dell'Università della Tuscia per l'applicazione dell'agro-fotovoltaico in Italia. Tuttavia, non può che rimandarsi alle fasi successive una valutazione puntuale degli interventi, della loro compatibilità e delle misure di mitigazione eventualmente necessarie.

Resta inteso quanto indicato al punto f) in merito alla considerazione degli impatti possibili sul patrimonio culturale e all'applicazione delle disposizioni normative vigenti.

h) **si prende atto** di quanto espresso al par. 9.4: "è demandato al Piano di Monitoraggio del PSP il ruolo centrale di valutazione delle scelte fatte dall'Italia e a cascata dalle Regioni, della nuova programmazione in campo agricolo e delle eventuali misure correttive da attuare per riallineare la strategia agli obiettivi europei e nazionali delle nuove "architettura verde". Appare dunque necessario e ineludibile effettuare una adeguata e motivata comparazione delle alternative progettuali in sede di VIA per i singoli interventi attuativi.

i) **si ritiene parzialmente esaustiva** la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi (e, quindi, anche sul patrimonio culturale) derivanti dall'attuazione del programma proposto. Si ritiene, infatti, che occorra integrare gli indicatori di contesto e di contributo inerenti il patrimonio culturale tenendo conto anche dei fattori indicati al punto f).

j) **si ritiene adeguata**, per la consultazione pubblica, l'elaborazione della sintesi non tecnica delle informazioni previste dall'allegato VI del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

SOPRINTENDENTE
Arch. Antonella Ranaldi



VL/VA/aldc

Il Responsabile del procedimento:

Il Responsabile Area Funzionale Archeologia

Dott.ssa Valentina Leonini

valentina.leonini@cultura.gov.it

Il Funzionario Arch. Valentina Aversa - Servizio Paesaggio

valentina.aversa@cultura.gov.it

